

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

Mauro Attianese, (c.f. TTNMRA80E22H501Y), nato a Roma il 22.05.1980, residente in Quartu Sant'Elena (CA) nella Via Dei Pittori Europei n. 28, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Zucca e Francesca Zucca, con l'assistenza del dott. Stefano Chia in qualità di organismo di composizione della crisi;

Ricorrente

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato in data 01.06.2026, il sig. Mauro Attianese ha proposto domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, esponendo:

- a) di versare in una situazione di crisi o di insolvenza da indebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 14/2019;
- b) di rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 14/2019;
- c) di non essere soggetto od assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV, capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX, d. lgs. 14/2019;
- d) di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcune delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- e) di non aver subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d. lgs. n. 14/2019;
- f) n. 14/2019;
- g) di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;
- h) di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

B) Sotto il profilo attivo, il patrimonio di Mauro Attianese risulta essere costituito esclusivamente dal proprio reddito da lavoro. In particolare, il sig. Attianese è un lavoratore dipendente in forze all'Arma dei Carabinieri dal 2000, attualmente in carica in qualità di Maresciallo Capo, in forza del quale ha dichiarato di percepire un reddito medio complessivo pari a € 30.862,00 circa, che rapportato su 13 mensilità risulta pari a € 2.374,00.

Le spese mensili per il proprio sostentamento sono state autocertificate per un importo complessivo pari a euro 1.530,00. Sul punto, l'O.C.C. ha rilevato che le spese per la locazione di un appartamento che il ricorrente dovrà reperire, ipoteticamente pari a € 650,00, *“si attestano al 42% delle spese*

complessivamente dichiarate dal Sig. Attianese. Il dato non pare in manifesto contrasto con l'andamento generale dei prezzi al consumo, pur rimettendo all'On.le Tribunale di Cagliari ogni valutazione sul punto. Ad ogni buon conto, ad esito dell'analisi compiuta, il confronto tra il reddito netto astrattamente disponibile di € 844,00 (ossia € 2.374,00 al netto delle spese familiari necessarie di € 1.530,00) e le rate mensili attualmente gravanti sul ricorrente evidenzerebbe un deficit mensile strutturale di oltre € 1.600,00. Alla luce di quanto esposto si conclude di poter affermare che il reddito disponibile del ricorrente non permette di far fronte agli impegni finanziari annuali derivanti dalle obbligazioni assunte".

Il ricorrente possiede due beni mobili registrati: autoveicolo, marca Jeep, modello "Grand Cherokee", targa EL310CX, telaio 1J8HCE8M17Y583567, data prima immatricolazione 25.02.2008; motociclo, marca Suzuki, mod. "Burgman", targa DB97395, telaio JS1CG111100115954, data prima immatricolazione 04.06.2007. Sul punto, l'O.C.C. ha rilevato che sui beni suindicati non risultano trascritti gravami, ipoteche ovvero privilegi e che dagli stessi "sarebbe possibile trarre un valore medio pari a € 1.050,00 comunque subordinato alle effettive e sostanziali condizioni del veicolo meccaniche ovvero estetiche".

Sotto il profilo passivo, il ricorrente è gravato da debiti per complessivi euro **152.678,85** così ripartiti:

Creditore	Rata	Residuo	Scadenza
Findomestic	€ 515,00	€ 29.869,13	5 giugno 2031
Findomestic	€ 150,00	€ 4.381,86	carta di credito
ING Direct	€ 161,56	€ 2.497,65	1 luglio 2026
ING Direct	€ 148,44	€ 3.345,48	1 novembre 2026
Compass	€ 410,33	€ 23.388,86	30 settembre 2029
Cofidis	€ 80,90	€ 4.534,28	10 settembre 2029
Cessione 5 Fides spa	€ 390,00	€ 30.420,00	agosto 2031
Delega Fides spa	€ 461,00	€ 42.848,00	ottobre 2033
American Express	€ 1.137,32		carta di credito

Il piano di ristrutturazione prevede il pagamento:

- integrale delle spese necessarie alla attestazione per la composizione della crisi (compenso dell'O.C.C., compenso dei legali);
- parziale dei creditori privilegiati nella misura dell'80%;
- parziale dei creditori chirografari nella misura del 19,18%.

All'interno del piano presentato dal ricorrente, questi si propone di effettuare i pagamenti sulla base delle seguenti linee di intervento:

- **€ 36.000,00** da corrispondersi in **48 rate mensili** del valore di **€ 750,00/mese**.

Le previsioni del ricorrente così formulate prevedono, pertanto, dei flussi di cassa attivi pari a 36.008,43 al servizio del soddisfacimento dei creditori nell'ambito della proposta.

C) Al ricorso è stata allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Stefano Chia.

L'O.C.C. nominato ha rilevato che la proposta di ricomposizione del sovraindebitamento predisposta dal ricorrente prevede la messa a disposizione dei creditori della somma di € 36.000,00, auspicando *“di distribuire ai creditori un importo mensile costante di € 750,00 per 48 mesi, per un totale di € 36.000,00, con riconoscimento dell'80% del credito a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari e della misura del 19% circa a favore degli altri creditori. Il piano di rientro rateale mensile costante decorrerà dalla data di omologazione del piano. Si precisa che, come previsto dal Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Cagliari, all'Organismo è stato corrisposto un acconto per il 40% del compenso pattuito, mentre il saldo, pari ad € 1.699,34, sarà corrisposto a seguito della pronuncia definitiva del Giudice in conformità a quanto disposto dall'art. 71, comma 4, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”*.

L'O.C.C. ha dato atto che il ricorrente versa in una situazione di crisi o di insolvenza da indebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 14/2019; riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 14/2019; non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV, capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX, d. lgs. 14/2019; non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcune delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d. lgs. n. 14/2019; non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode; non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

In ordine alla causa del sovraindebitamento, l'O.C.C. ha precisato che questo troverebbe origine negli impegni finanziari da assunti nel periodo 2013-2019 nell'ambito di un progetto di vita condiviso con la compagna dell'epoca, con la quale conviveva *more uxorio*. Il ricorso al credito trovava giustificazione nella necessità di sostenere le spese per la realizzazione di un appartamento nel comune di Monastir, sovrastante l'immobile dei genitori della compagna, che avrebbe dovuto costituire l'abitazione della coppia. Il ricorrente, nel momento dell'assunzione delle obbligazioni, afferma di aver fatto legittimo affidamento sulla partecipazione economica dell'allora compagna nonché proprietaria esclusiva dell'immobile in costruzione, per il sostenimento delle rate dei finanziamenti contratti. L'improvvisa cessazione del rapporto sentimentale nel 2019 ha comportato che il medesimo si sia trovato privo dell'abitazione e gravato dall'intero peso delle obbligazioni assunte congiuntamente, con impegni finanziari che eccedevano significativamente la capacità di rimborso consentita dal suo reddito individuale di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri. Il ricorrente ha precisato che i suoi successivi tentativi di consolidamento del debito avrebbero paradossalmente aggravato la situazione, determinando l'accensione di ulteriori linee di credito presso altri istituti finanziari nel tentativo di regolarizzare la propria posizione debitoria.

La recente separazione consensuale dalla Sig.ra Ladu, con la quale ha contratto matrimonio nel 2023, avrebbe ulteriormente aggravato la situazione economica del ricorrente, che si troverebbe ora a dover sostenere autonomamente i costi di una nuova sistemazione abitativa.

All'esito dell'istruttoria, l'O.C.C. ha concluso nel senso che *“Dall'analisi della documentazione non emergono elementi che possano manifestamente far ritenere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. Le esposizioni debitorie risultano originate prevalentemente da credito al consumo, il tutto non connesso ad attività imprenditoriali, sorte in un contesto in cui il ricorrente confidava nella capacità reddituale di generare flussi finanziari adeguati, unitamente alla stabilità del rapporto sentimentale e compartecipazione economica della compagna. La progressiva insostenibilità delle obbligazioni assunte appare riconducibile al venir meno dei presupposti economici e personali che ne avevano giustificato l'assunzione, con il conseguente deterioramento della situazione finanziaria del soggetto determinato da eventi imprevedibili e non dipendenti dalla sua volontà, senza che ciò possa essere ragionevolmente imputato a comportamenti manifestamente imprudenti o palesemente non diligenti nella fase di assunzione degli impegni finanziari per quanto noto alla data di redazione della presente”*.

Sulla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 67 comma 4, CCII), l'O.C.C. ha ritenuto la proposta *“più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, nella misura in cui quest'ultima sostanzialmente non si mostrerebbe in grado di consentire una maggiore acquisizione di attivo. A tal riguardo, si significa che il piano prevede l'attribuzione di complessivi € 36.000,00 (arrotond.) in favore dei creditori, permettendo di soddisfare sia i creditori privilegiati nella misura dell'80% che i creditori chirografari nella misura del 19% circa (valore arrotondato). Per quanto concerne lo scenario liquidatorio, l'alternativa liquidatoria non sarebbe in grado di garantire un soddisfacimento maggiore rispetto a quanto proposto dal debitore. Circa l'effettiva massa attiva liquidabile, si ribadisce che il ricorrente risulta proprietario di nr. 2 beni mobili registrati, peraltro di valore modesto”*.

In ordine alla verifica del merito creditizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCII, l'O.C.C. ha evidenziato che dagli approfondimenti svolti sono emersi elementi tali per cui è possibile affermare l'incauta erogazione dei prestiti a partire dall'anno 2022, ed ha rilevato *“con ragionevole certezza che gli istituti, a far data dai finanziamenti concessi nell'anno 2022 e a seguire negli anni successivi sino al 2024 (anno dell'ultimo finanziamento cronologicamente concesso), in sede di concessione del credito, non abbiano tenuto conto del merito creditizio dell'istante o quanto meno della sua capacità di adempiere alle obbligazioni connesse con l'erogazione stessa del credito”*.

D) Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 *“1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”*.

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testé riportati.

D) Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “2. *Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.* 3. *L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*”.

La relazione dell'O.C.C. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stato già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità giuridica all'esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano ristrutturazione dei debiti di **Mauro Attianese**;

dispone

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che l'O.C.C. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

dispone

che i creditori comunichino all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., indicato nella comunicazione;

dispone

che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 15 luglio 2026

Il Giudice
dott. Gaetano Savona